



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00091/2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2023, presentato, in data 4 gennaio 2023, dalla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) e nei confronti della A.S.D. Albatro Teamnetwork Siracusa per l'annullamento e/o la riforma della decisione pubblicata in data 6 dicembre 2022, all'esito del procedimento n. 06/2022 C.S.A., nella parte in cui la Corte Sportiva d'Appello della FIGH, "definitivamente pronunciando sul reclamo della A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera, in parziale riforma dell'impugnata decisione del Giudice Sportivo [...]", ha "in primo luogo, a causa dell'abbandono del campo da parte del sodalizio Secchia Rubiera, conferma[to] la sconfitta a tavolino per 5-0, dell'incontro contro il sodalizio Teamnetwork Albatro; [...] assegna[to] alla A.S.D. Pallamano Secchia Rubiera la penalizzazione di cinque punti in classifica, da scontare nel campionato in corso; rid[otto] ad € 5.000,00 l'ammenda inflitta" dal Giudice Sportivo Nazionale in riferimento alla gara 50753 Teamnetwork Albatro - Secchia Rubiera del 19 novembre 2022; nonché, ove occorrendo, per l'annullamento e/o la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 19 novembre 2022, pubblicata in data 21 novembre 2022, nella parte non riformata dalla Corte Sportiva d'Appello.

Accoglie il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1° febbraio 2023.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Piero Floreani

Depositato in Roma, in data 1° febbraio 2023.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno